

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2013
92/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO DELLO STOCCAGGIO 2013 – 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 29 marzo 2012 (di seguito: decreto 29 marzo 2012);
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio gn rigassificato);
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio di modulazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG);
- la segnalazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- la relazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 56/2012/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 297/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS;
- la segnalazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 461/2012/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 58/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 58/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 76/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 76/2013/R/GAS);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) 29 gennaio 2013, prot. 2097.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede:
 - a) all’articolo 12, comma 7, che l’Autorità fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio; e che le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all’articolo 18, comma 2; e che il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall’Autorità, anche per servizi diversi da quelli di modulazione;
 - b) all’articolo 12, comma 11-ter, che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale;
 - c) all’articolo 18, comma 2, che il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con

- inverno rigido con frequenza ventennale è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita; e che il Ministero determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee;
- d) all'articolo 18, comma 6, che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste;
 - il decreto legge 1/12 prevede:
 - a) all'articolo 14, comma 1, che le capacità di stoccaggio che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 164/00, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero, per l'offerta alle imprese industriali, nonché alle imprese di rigassificazione;
 - b) all'articolo 14, comma 3, che sono determinate, con decreto del Ministro:
 - la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
 - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti;
 - c) al medesimo articolo 14, comma 3, che le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dall'Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto;
 - il decreto legge 83/12 prevede, all'articolo 38, comma 3, che con decreti del Ministro sono determinati, tra l'altro, i limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto 29 marzo 2012 determina, per l'anno contrattuale 2012 – 2013, il volume di stoccaggio strategico in 4.600 milioni di metri cubi (di seguito: MSmc) rendendo così disponibile una capacità di 500 MSmc di spazio da offrire alle imprese industriali e alle imprese di rigassificazione con le finalità disposte dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12;
- il decreto stoccaggio gnl rigassificato, dando attuazione all'articolo 14, comma 1 del decreto legge 1/12:
 - a) ripartisce la suddetta capacità di 500 MSmc, nella misura di:

- 50 MSmc agli utenti delle imprese di rigassificazione a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione in presenza di eventi imprevedibili;
- 450 MSmc alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;
- b) disciplina, agli articoli 1 e 2, il servizio di stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e di stoccaggio associato ai servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale:
- il decreto stoccaggio di modulazione, in attuazione all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12:
 - c) determina, nella misura di 6.700 MSmc, la capacità di spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare e destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti in quella sede richiamati, di cui:
 - 2.500 MSmc da conferire dall'impresa maggiore di stoccaggio secondo procedure di asta competitiva;
 - 4.200 MSmc da conferire mediante le procedure di conferimento vigenti stabilite nei Codici di stoccaggio, ai soggetti che direttamente o indirettamente forniscono gas ai clienti "di piccola dimensione";
 - d) determina, nella misura di circa 1.700 MSmc, la capacità di stoccaggio conferita dall'impresa maggiore di stoccaggio mediante procedure d'asta competitiva aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'articolo 18, del decreto legislativo 164/00, unitamente alle capacità eventualmente non richieste per i servizi di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legge;
 - e) stabilisce gli obiettivi con cui l'Autorità fissa le modalità di effettuazione delle procedure d'asta competitiva di cui ai punti precedenti, sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture; e che tra tali obiettivi rientrano:
 - la massima partecipazione;
 - la trasparenza, concorrenza e non discriminazione;
 - il massimo riempimento dello spazio di stoccaggio;
 - l'equilibrio economico e finanziario delle imprese di stoccaggio interessate;
 - il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 2013 – 2014;
 - f) fissa nella misura del 25%, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legge 83/12, il limite massimo per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio di cui alla precedente lettera d);
- i decreti stoccaggio gnl rigassificato e stoccaggio modulazione configurano:
 - g) due prodotti:
 - il primo che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione variabile anche in funzione del mese della fase di erogazione, al quale afferiscono le capacità di cui alla precedente lettera c);
 - il secondo che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione al quale afferiscono le capacità di cui alle precedenti lettere a) e d);
 - h) tre modalità di conferimento:

- la prima, in proporzione alle richieste, per quanto riguarda le capacità di cui all'articolo 1 del decreto stoccaggio gnl rigassificato e di cui alla precedente lettera c), secondo alinea, per complessivi 4.200 MSmc;
- la seconda, specifica per le capacità di cui alla precedente lettera a);
- la terza, attraverso procedure di asta competitiva, per quanto riguarda le capacità di cui alle precedenti lettere c), primo alinea, per complessivi 2.500 MSmc, e d), oltre ad eventuali capacità non conferite ai sensi del precedente punto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 119/05 disciplina le garanzie per il libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio;
- il TIVG definisce all'articolo 9 la componente relativa al servizio di stoccaggio (di seguito: QS);
- con la deliberazione 75/2013/R/GAS ha definito disposizioni volte a recepire ricognitivamente nell'ambito del quadro regolatorio in materia di accesso, erogazione e tariffe dei servizi di stoccaggio le previsioni dei decreti stoccaggio di modulazione e stoccaggio gnl rigassificato che non richiedono ulteriori integrazioni, e tra l'altro:
 - agli articoli 1 e 2 i servizi uniforme e di punta, nonché le prestazioni ad essi associate;
 - all'articolo 6, le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto stoccaggio di modulazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 76/2013/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla definizione delle procedure di asta competitiva, previste dal decreto stoccaggio di modulazione, per il conferimento delle capacità di stoccaggio, nonché in merito a modifiche e integrazioni della disciplina del bilanciamento del gas naturale connesse alla riforma dei servizi di stoccaggio;
- i 16 soggetti intervenuti nella consultazione hanno in generale rappresentato difficoltà ed incertezze di valutazione degli orientamenti a causa dei tempi ristretti previsti per la consultazione; tuttavia nel merito degli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 76/2013/R/GAS:
 - i) è stato rappresentato che la presenza di due modalità di conferimento e di valorizzazione per il servizio di punta (pro quota e in asta) potrebbe determinare:
 - una ripartizione asimmetrica tra gli utenti del costo di tale servizio che, non trovando uniforme copertura attraverso la componente QS, genererebbe "sussidi incrociati" fra gli utenti dello stoccaggio;
 - il parziale conferimento della quota di capacità oggetto delle procedure pro quota in quanto, in ragione dell'attuale contesto di mercato caratterizzato da un ridotto differenziale di prezzo

- stagionale, tale capacità, essendo valorizzata sulla base della tariffa di stoccaggio, potrà probabilmente risultare meno conveniente rispetto alla capacità conferita con procedure ad asta aventi prezzo base nullo;
- j) in ragione di quanto rappresentato sub i), alcuni soggetti intervenuti hanno prospettato possibili integrazioni, tra loro non sempre compatibili, alle procedure proposte di conferimento ad asta, ed in particolare:
- la definizione di un prezzo base d'asta pari alla tariffa regolata in luogo di un prezzo nullo al fine di incentivare gli utenti a partecipare più attivamente nella procedura pro quota, ovvero al fine di rispettare il principio di aderenza ai costi;
 - l'introduzione di meccanismi di asta, che, mantenendo la definizione di un prezzo unico di assegnazione, prevedano modalità di offerte al rialzo o al ribasso rispetto ad una base d'asta pari alla tariffa regolata;
 - l'opportunità che il corrispettivo applicato alla capacità conferita pro quota sia posto pari al corrispettivo determinato in esito all'asta qualora questo risultasse inferiore; tale assetto dovrebbe inoltre prevedere l'applicazione delle componenti tariffarie f_{PE} e f_{PI} anche alla capacità conferita in asta al fine di limitare le asimmetrie rispetto alla capacità conferita pro quota e di *“minimizzare il rischio di socializzazione di importi rilevanti nel caso in cui l'esito dell'asta risultasse sensibilmente inferiore alla tariffa”*;
 - la determinazione della componente QS con riferimento alle capacità oggetto di conferimento nell'ambito delle due procedure, in luogo delle capacità effettivamente allocate nelle medesime procedure;
 - l'esigenza di prevedere, nell'ipotesi di parziale conferimento delle capacità di Edison Stoccaggio sulla base del meccanismo pro quota, opportune forme di coordinamento tra le imprese di stoccaggio nell'ambito di asta congiunta al fine di consentire ad entrambe le imprese di stoccaggio la piena partecipazione al processo di conferimento;
- k) due soggetti ritengono che la procedura ad asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta debba essere aperta ai soli utenti che servono i clienti *“di piccola dimensione”* in linea con la priorità di assegnazione per le esigenze di tali clienti; e che conseguentemente le capacità eventualmente non allocate in via prioritaria siano successivamente rese disponibili a tutti i soggetti sulla base di procedure ad asta;
- l) parte dei soggetti intervenuti, tenendo conto degli orientamenti espressi dall'Autorità in materia di QS con il documento per la consultazione 58/2013/R/GAS, ritiene necessario il mantenimento di tale componente per tutto l'anno termico di stoccaggio 2013/2014 e la definizione di modalità per la sua determinazione che garantiscano l'aderenza ai costi del servizio e la neutralità degli operatori rispetto ai costi sostenuti;
- m) in relazione all'ipotesi di applicare una base d'asta pari a zero è stata evidenziata la necessità di assicurare all'impresa di stoccaggio il

- medesimo gettito tariffario che sarebbe stato conseguito applicando i criteri definiti all'inizio del periodo di regolazione;
- n) con riferimento alle integrazioni alla disciplina del bilanciamento, pur essendo riconosciuta l'importanza della loro definizione ai fini della formulazione delle offerte per il conferimento delle capacità di stoccaggio, è stata rappresentata l'opportunità di rimandare la loro definizione applicativa a un successivo provvedimento da emanarsi al fine di consentire agli utenti una più puntuale valutazione di quanto prospettato con il documento per la consultazione 76/2013/R/GAS che tenga anche conto della definizione dei profili di adeguamento della capacità di erogazione;
 - inoltre è stata rilevata:
 - o) da parte di un'impresa di rigassificazione, l'impossibilità di avviare l'allocatione della capacità di rigassificazione di cui all'articolo 5, della deliberazione 75/2013/R/GAS sino alla pubblicazione del decreto stoccaggio gnl rigassificato nella gazzetta ufficiale e la conseguente esigenza di rivedere i termini di conferimento delle associate capacità di stoccaggio;
 - p) l'opportunità che, al fine di consentire agli utenti di effettuare una corretta valutazione delle offerte da presentare, siano rese note le capacità di trasporto associate alle capacità di erogazione ed iniezione conferite in modo da poter quantificare il relativo costo che verrà ribaltato sugli utenti dello stoccaggio ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 297/2012/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento alle osservazioni e proposte sopra richiamate

- il termine per la presentazione delle osservazioni è stato stabilito tenendo conto dell'esigenza di assicurare la definizione delle modalità di organizzazione delle procedure ad asta ed il loro svolgimento in tempo utile per il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno termico di stoccaggio 2013-2014, imposto dalle previsioni contenute all'articolo 3, comma 1, del decreto stoccaggio di modulazione;
- in merito alle procedure di asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta:
 - q) le norme richiamate del decreto stoccaggio di modulazione prevedono la massima partecipazione alle procedure in oggetto senza porre le limitazioni di accesso ai soggetti che "*direttamente o indirettamente forniscono*" i clienti di "*piccole dimensioni*" previste nel caso del conferimento con la procedura pro quota;
 - r) la previsione di adeguare i corrispettivi applicati alla capacità conferita pro quota al corrispettivo di assegnazione della capacità conferita con procedure ad asta risulta idonea a rimuovere le criticità segnalate da alcuni utenti e richiamate *sub i*);
 - s) i meccanismi di asta al rialzo e al ribasso richiamati alla precedente lettera j), ove organizzati nell'ambito di un'unica sessione di offerta, risultano del

tutto analoghi al meccanismo prospettato nel documento per la consultazione 76/2013/R/GAS; l'organizzazione di tali meccanismi articolati in più sessioni di offerta presenta criticità gestionali tali da renderla difficilmente compatibile con le tempistiche di conferimento delle capacità di stoccaggio con decorrenza dall'1 aprile 2013;

- la previsione di un corrispettivo base d'asta pari alla tariffa, in ragione dell'attuale limitato differenziale di prezzo stagionale, presenta criticità e inefficienze, tali da generare possibili oneri aggiuntivi sul sistema al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto stoccaggio di modulazione il completo conferimento e riempimento dello spazio;
- con riferimento a quanto richiamato alla precedente lettera m), il meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10.bis, della RTSG assicura la copertura dei ricavi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio attraverso il riconoscimento di eventuali ammanchi entro i termini previsti per la perequazione dei ricavi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 3, comma 1, del decreto stoccaggio di modulazione che le modalità di effettuazione delle aste siano definite dall'Autorità sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture;
- è stato esperito quanto richiamato al precedente alinea.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire le modalità di svolgimento delle procedure d'asta per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 76/2013/R/GAS, integrati, al fine di tenere conto delle osservazioni pervenute, prevedendo che:
 - in relazione alle capacità conferite con procedure ad asta si applichino i corrispettivi f_{PI} e f_{PE} di cui all'articolo 6 della RTSG;
 - la procedura d'asta per il servizio uniforme sia organizzata secondo modalità che consentano, in ragione del particolare contesto di mercato, di massimizzare il provento d'asta non essendo comunque necessario minimizzare il rischio di adeguata copertura degli oneri di acquisizione delle capacità di stoccaggio di modulazione manifestata con riferimento alla capacità per le esigenze di fornitura dei clienti di "piccole dimensioni";
 - in relazione alla capacità di spazio per il servizio di punta conferita nell'ambito delle procedure pro quota in luogo del corrispettivo f_s di cui all'articolo 6 della RTSG, si applichi, ove inferiore, il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure d'asta per il medesimo servizio;
- sia opportuno confermare le previsioni, prospettate nel documento per la consultazione 76/2013/R/GAS, relative all'aggiornamento, con decorrenza 1 aprile 2013, della componente QS precisando che eventuali modifiche alla

medesima componente in esito alla riforma delineata nel documento per la consultazione 58/2013/R/gas saranno definite nel rispetto dell'esigenza di garantire la copertura economica dei costi efficienti di modulazione sostenuti dalle imprese ai fini della fornitura dei clienti tutelati;

- sia necessario:
 - differire il termine di richiesta della capacità di stoccaggio previsto dal comma 6.3, della deliberazione 76/2013/R/GAS al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle disposizioni del presente provvedimento ai fini della sua formulazione;
 - modificare le disposizioni di cui ai commi 5.6 e 5.7, della deliberazione 75/2013/R/GAS al fine di adeguare, tenendo conto di quanto richiamato *sub o*), il termine di conclusione delle procedure di allocazione delle capacità di stoccaggio e di rigassificazione di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione;
- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento:
 - la modifica delle tempistiche di regolazione delle partite economiche relative al fattore di garanzia delle imprese di stoccaggio al fine di assicurare un flusso di ricavi equivalente a quello ottenibile con gli attuali criteri di regolazione, anche nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità disponibile risulti inferiore alle tariffe approvate dall'Autorità;
 - l'integrazione delle modifiche alla disciplina del bilanciamento secondo l'assetto delineato nel documento per la consultazione 76/2013/R/GAS

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione 75/2013/R/GAS.

Articolo 2 *Oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le procedure di asta competitiva, effettuate dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il conferimento, per l'anno termico dello stoccaggio 2013/2014, delle capacità di stoccaggio di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto stoccaggio di modulazione, nonché le capacità di stoccaggio di cui al decreto gnl rigassificato, che non risultino allocate in esito alle relative procedure di conferimento.
- 2.2 Il presente provvedimento definisce altresì criteri per l'aggiornamento, con decorrenza 1 aprile 2013, della componente QS di cui all'articolo 5, del TIVG, sulla base degli esiti delle procedure di allocazione delle capacità per il servizio di punta.

Articolo 3

Procedure di asta competitiva per il conferimento delle capacità per i servizi uniforme e di punta

- 3.1 L'impresa maggiore di stoccaggio svolge procedure distinte per il conferimento di capacità per ciascuno dei servizi uniforme e di punta.
- 3.2 Le capacità di cui al comma 3.1 sono conferite per un periodo di un anno termico dello stoccaggio.
- 3.3 Le procedure di cui al comma 3.1 sono organizzate in conformità con i criteri stabiliti all'articolo 4.
- 3.4 La capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme oggetto della relativa procedura di cui al comma 3.1 è pari alla somma della:
 - a) capacità di spazio corrispondente alla capacità di 1.700 MSmc individuata all'articolo 1, comma 6, del decreto stoccaggio di modulazione; e della
 - b) capacità di spazio che risulta disponibile a seguito della procedura di cui all'articolo 5 della deliberazione 75/2013/R/GAS, ove essa si concluda entro il giorno precedente il termine di cui al comma 3.8.
- 3.5 La capacità di spazio di stoccaggio per il servizio di punta oggetto della relativa procedura di cui al comma 3.1 è pari alla somma della:
 - a) capacità di spazio corrispondente alla capacità di 2.500 MSmc individuata all'articolo 1, comma 4, del decreto stoccaggio di modulazione; e della
 - b) capacità di spazio che risulta disponibile a seguito della procedura di cui all'articolo 6 della deliberazione 75/2013/R/GAS.
- 3.6 La partecipazione alle procedure di cui al comma 3.1 è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di stoccaggio.
- 3.7 Le capacità per il servizio di punta oggetto delle procedure di cui al presente articolo sono conferite entro il 19 marzo 2013 e le relative richieste di conferimento dovranno pervenire all'impresa maggiore di stoccaggio entro il 15 marzo 2013.
- 3.8 Le capacità per il servizio uniforme oggetto delle procedure di cui al presente articolo sono conferite entro il 27 marzo 2013 e le relative richieste di conferimento dovranno pervenire all'impresa maggiore di trasporto entro il 22 marzo 2013.

Articolo 4

Organizzazione delle procedure di conferimento della capacità

- 4.1 I soggetti interessati al conferimento di capacità per i servizi di punta e uniforme trasmettono all'impresa maggiore di stoccaggio, secondo modalità dalla stessa definite, le proprie richieste di conferimento.
- 4.2 Le modalità di trasmissione e di ricezione delle richieste di cui al comma 4.1 assicurano che le informazioni ivi contenute non siano accessibili prima del termine previsto per la loro apertura.
- 4.3 Le richieste di conferimento di cui al comma 4.1 contengono le relative offerte di acquisto le quali indicano:

- a) il servizio, uniforme o di punta, al quale si riferisce l'offerta;
 - b) la capacità richiesta, espressa in termini di capacità di spazio di stoccaggio;
 - c) il corrispettivo offerto per la capacità di cui alla precedente lettera b), inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità di spazio richiesta, fermo restando quanto previsto all'articolo 5.
- 4.4 Ciascun soggetto può presentare fino a 10 (dieci) offerte di acquisto per il conferimento di capacità per ciascun servizio.
- 4.5 Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal codice di stoccaggio. Il corrispettivo per la capacità di spazio in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare per le presenti procedure è pari al corrispettivo indicato nell'offerta. L'impresa maggiore di stoccaggio consente di presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il servizio di stoccaggio per l'anno termico 2013/2014.
- 4.6 Le procedure di conferimento si svolgono accettando, nei limiti di cui al comma 4.8, le offerte di acquisto secondo l'ordine di merito economico, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto, sino a capienza delle capacità disponibili per ciascun servizio.
- 4.7 L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita *pro quota* sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.
- 4.8 Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto stoccaggio di modulazione, a ciascun soggetto o gruppo societario non può essere conferita, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo relativa al servizio uniforme, più del 25% della capacità oggetto della medesima procedura.
- 4.9 Il corrispettivo offerto di cui alla lettera c) del comma 4.3 non può essere inferiore a zero (0).
- 4.10 Il corrispettivo di assegnazione della procedura per il conferimento della capacità per il servizio di punta è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura.
- 4.11 Il corrispettivo di assegnazione della procedura per il conferimento della capacità per il servizio uniforme è pari, per ciascuna offerta accettata, al relativo corrispettivo offerto.
- 4.12 L'impresa maggiore di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di assegnazione.

Articolo 5

Corrispettivi applicati alle capacità conferite ai sensi del presente provvedimento e alle capacità conferite ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 75/2013/R/GAS

- 5.1 Alle capacità di stoccaggio uniforme e di punta conferite nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente provvedimento è applicata la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 6 della RTSG, integrata prevedendo che alla capacità di spazio si applica, in luogo del corrispettivo f_s , il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla relativa procedura di conferimento.
- 5.2 Transitoriamente per l'anno termico 2013/2014 ad integrazione delle disposizioni contenute all'articolo 7 della deliberazione 75/2013/R/GAS, alla capacità per il servizio di punta conferita ai sensi dell'articolo 6 della medesima deliberazione è applicato un corrispettivo di spazio pari al minore fra il corrispettivo f_s ed il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla relativa procedura di conferimento.
- 5.3 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione delle tariffe di distribuzione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
 - a) la capacità per il servizio di punta conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 5.1; e
 - b) la capacità per il servizio di punta resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 6, della RTSG.
- 5.4 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione della tariffa di trasporto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
 - a) la capacità per il servizio uniforme conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 5.1; e
 - b) la capacità per il servizio uniforme resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 6 della RTSG.
- 5.5 Le maggiori entrate di cui ai precedenti commi 5.3 e 5.4 sono destinate rispettivamente al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione della tariffa di distribuzione del gas" e al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto del gas", istituiti presso la Cassa.
- 5.6 Con successivo provvedimento sono disciplinate le tempistiche di versamento delle maggiori entrate di cui ai precedenti commi 5.3 e 5.4 e le modalità di riduzione delle tariffe di distribuzione e di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12.

Articolo 6

Disposizioni in materia di condizioni economiche di fornitura

- 6.1 Il valore della componente QS di cui all'articolo 5, del TIVG è aggiornato, con decorrenza 1 aprile 2013, considerando un costo della capacità di stoccaggio di cui ai commi 4 e 5 del decreto stoccaggio modulazione determinato sulla base

della media dei corrispettivi applicati, in conformità a quanto disposto all'articolo 5, alla capacità conferita per il servizio di punta ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 75/2013/R/GAS e ai sensi della presente deliberazione, pesata sulla base della capacità cui essi si applicano.

Articolo 7 *Disposizioni finali*

- 7.1 Le disposizioni in materia di nuovi conferimenti di capacità di stoccaggio per sostituzione nella fornitura a clienti finali definite all'articolo 11, della deliberazione n. 119/05 trovano applicazione con riferimento alla sola capacità di stoccaggio conferita ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 75/2013/R/GAS, sulla base delle procedure definite nei codici di stoccaggio. Alla capacità di stoccaggio conferita ai sensi del presente comma si applicano i corrispettivi previsti per la capacità conferita ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 75/2013/R/gas, come integrati al comma 5.2 del presente provvedimento.
- 7.2 L'impresa di stoccaggio pubblica, entro l'11 marzo 2013, sul proprio sito internet il massimo quantitativo giornaliero di gas naturale che, per unità di capacità di erogazione e iniezione conferita, può essere immesso ovvero prelevato, presso il punto di entrata ovvero di uscita della rete di trasporto interconnesso con gli stoccaggi, al quale si applica, ai sensi del comma 14bis.4 della deliberazione n. 119/05 e in conformità con la deliberazione 297/2012/R/GAS il relativo corrispettivo di capacità di trasporto.
- 7.3 Il termine per la richiesta di conferimento delle capacità per il servizio di punta di cui al comma 6.3, della deliberazione 75/2013/R/GAS è differito all'8 marzo 2013. L'impresa maggiore di stoccaggio comunica ai richiedenti l'esito delle relative procedure di conferimento entro il termine di cui al comma 6.2 della medesima deliberazione.
- 7.4 Al comma 5.6 della deliberazione 75/2013/R/GAS le parole "entro il 25 marzo 2013" sono sostituite da "entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle richieste".
- 7.5 Al comma 5.7 della deliberazione 75/2013/R/GAS le parole "entro il 26 marzo 2013" sono sostituite da "entro il giorno successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 5.6".
- 7.6 Le capacità di stoccaggio che risultano disponibili in esito alle procedure di cui al presente provvedimento sono conferite dall'impresa maggiore di stoccaggio in corso d'anno termico sulla base di procedure definite nel proprio codice di stoccaggio in conformità con i criteri del presente provvedimento per quanto applicabili.
- 7.7 Con successivo provvedimento sono disciplinate le modifiche al meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10.bis, della RTSG.

- 7.8 Con successivo provvedimento sono definite integrazioni alla disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale secondo l'assetto delineato nel documento per la consultazione 76/2013/R/GAS.
- 7.9 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni